



**PROCURA GENERALE
DELLA CORTE DEI CONTI**

**RASSEGNA DELLE DECISIONI
DELLE SEZIONI UNITE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE
IN MATERIA DI GIURISDIZIONE**

Anno 2024

Direzione e coordinamento: Procuratore generale dott. Pio Silvestri.

Realizzazione scientifica degli *abstract* e massimazione: dott.ssa Anna Maria Iadecola.

Sono riservati alla Procura generale della Corte dei conti i diritti di produzione e divulgazione dell'intera opera.

La versione *on line* è conforme al file di stampa – in estensione .pdf – che è stato generato il 30 maggio 2024.

Nota introduttiva

Le decisioni che compongono la presente rassegna sono state assemblate per aree tematiche, tale *modus operandi* comporta che una stessa pronuncia possa essere ricompresa sotto più voci classificatorie.

Legenda

(v. *anche*) = con la seguente espressione si rimanda anche alle decisioni delle SS.UU. della Corte di cassazione non riguardanti direttamente le pronunce della Corte dei conti.

[] = con il seguente simbolo si rimanda alle decisioni delle SS.UU. della Corte di cassazione che hanno statuito in ordine al regolamento di giurisdizione non proposto direttamente dalla Corte dei conti.

INDICE DELLE VOCI PRESENTI IN RASSEGNA

(Anno 2024)

A

- ABUSO DEL PROCESSO.....p. 11
- APPELLO.....p. 12

C

- COMPOSIZIONE/COSTITUZIONEDELL'ORGANO GIUDICANTE.....p. 13
- CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI.....p. 14

D

- DIFETTO DI GIURISDIZIONE.....p. 15
- DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA.....p. 17
- DISSESTO FINANZIARIO.....p. 18
- DIVIETO DEL *BIS IN IDEM*.....p. 19

E

- ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE.....p. 20
- ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.....p. 25
- ESECUZIONE FORZATA.....p. 27
- ESTINZIONE DEL PROCESSO.....p. 28

F

- FIDEIUSSIONE.....p. 29

G

- GIUDICATO.....p. 30

I

- IMPOSTA DI SOGGIORNO.....p. 31

- INSINDACABILITÀp. 32

L

- LETTERA DI *PATRONAGE*.....p. 33

- LITE TEMERARIA.....p. 34

M

- *MALA GESTIO*.....p. 35

N

- *NORMATIVA EUROPEA*.....p. 36
(violazione del diritto europeo)

- *NULLITÀ*.....p. 37
(del lodo arbitrale)

P

- *PATROCINIO GRATUITO*.....p. 38

- *PENSIONISTICA*.....p. 39

- *PRESCRIZIONE*.....p. 40

- *PRINCIPI*.....p. 41
(di economicità, efficacia)

- *PROPOSTA DI DEFINIZIONE ACCELERATA*.....p. 42

- PROVA.....p. 44

- PUBBLICO MINISTERO CONTABILE.....p. 45

Q

- QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.....p. 46

R

- RAPPORTO DI SERVIZIO.....p. 47

- REVOCAZIONE.....p. 50

- RINUNCIA.....p. 51

- RITO SANZIONATORIO EX ART. 133 C.G.C.p. 52

S

- SPESE PROCESSUALI.....p. 53

INDICE SISTEMATICO

(Anno 2024)

ORDINANZE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

- 1) SS.UU., ordinanza n. 14028/2024.....v. IMPOSTA DI SOGGIORNO;
- 2) SS.UU., ordinanza n. 13205/2024.....v. DISSESTO FINANZIARIO
RITO SANZIONATORIO EX ART. 133 C.G.C.;
- 3) SS.UU., ordinanza n. 13003/2024.....v. DIFETTO DI GIURISDIZIONE
ECESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE
PATROCINIO GRATUITO;
- 4) SS.UU., ordinanza n. 9766/2024.....v. ECESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE
INSINDACABILITÀ
RAPPORTO DI SERVIZIO;
- 5) SS.UU., ordinanza n. 6979/2024.....v. DIFETTO DI GIURISDIZIONE
PROPOSTA DI DEFINIZIONE ACCELERATA;
- 6) SS.UU., ordinanza n. 3763/2024.....v. CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI
DIFETTO DI GIURISDIZIONE
DIVIETO DEL *BIS IN IDEM*
ECESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE
NORMATIVA EUROPEA
PRESCRIZIONE
PROPOSTA DI DEFINIZIONE ACCELERATA
RAPPORTO DI SERVIZIO;
- 7) SS.UU., ordinanza n. 3727/2024.....v. ABUSO DEL PROCESSO
ECESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE
GIUDICATO
LITE TEMERARIA
NULLITÀ
PROPOSTA DI DEFINIZIONE ACCELERATA;
- 8) SS.UU., ordinanza n. 3298/2024.....v. ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
PENSIONISTICA;

- 9) SS.UU., ordinanza n. 3295/2024.....v. APPELLO
COMPOSIZIONE/COSTITUZIONE DELL'ORGANO GIUDICANTE
ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE
QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE;
- 10) SS.UU., ordinanza n. 2948/2024.....v. PUBBLICO MINISTERO CONTABILE
REVOCAZIONE
SPESE PROCESSUALI;
- 11) SS.UU., ordinanza n. 2290/2024.....v. DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA
ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE
ESECUZIONE FORZATA
FIDEIUSSIONE
LETTERE DI *PATRONAGE*
PRINCIPI;
- 12) SS.UU., ordinanza n. 567/2024.....v. ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
MALA GESTIO
PROVA
RAPPORTO DI SERVIZIO;

DECRETI DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

- 13) SS.UU., decreto n. 10797/2024.....v. ESTINZIONE DEL PROCESSO
RINUNCIA;
- 14) SS.UU., decreto n. 1177/2024.....v. ESTINZIONE DEL PROCESSO
RINUNCIA.

A

ABUSO DEL PROCESSO

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3727/2024, depositata il 9.2.2024.

Ruolo generale n. 5907/2023;

Avverso: la sentenza n. 613/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 19.12.2022;

Oggetto: responsabilità erariale del sindaco, degli assessori, del RUP, direttore dei lavori per danno indiretto derivato al comune dalla transazione per eccessiva durata dei lavori dovuta a circostanze non imputabili all’impresa appaltatrice e note al comune medesimo già al momento dell’affidamento dei lavori – inconfigurabilità della formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione – nullità del lodo arbitrale non costituente arretramento dalla giurisdizione ma *error in iudicando* – decisione di cassazione conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380 *bis* c.p.c., codificante un’ipotesi di abuso del processo iscritta nel più generale istituto del divieto di lite temeraria.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“La decisione da parte del Collegio in senso conforme alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., conformità sussistente non solo con riguardo all’esito inteso come dispositivo o formula terminativa della deliberazione, ma anche con riguardo alle ragioni che lo sorreggono, comporta, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., la condanna dei ricorrenti al pagamento della somma di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende. ...Ciò sulla base della novità normativa (introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscriverne nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale. Quanto alla disciplina intertemporale sull’applicazione ai giudizi di cassazione delle disposizioni di cui all’art. 96 terzo e quarto comma per effetto del rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 380 bis nel testo riformato, in continuità con precedenti di questa Corte (Cass. Sez. Un., n. 27195 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 27433 del 2023) rileva il Collegio che la predetta normativa – in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 d.lgs. n. 149/2022 – è immediatamente applicabile a seguito dell’adozione di una decisione conforme alla proposta, sebbene per giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.

APPELLO

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3295/2024, depositata il 5.2.2024.

Ruolo generale n. 26874/2022;

Avverso: la sentenza n. 66/2022 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, depositata il 22.4.2022;

Oggetto: responsabilità erariale per emolumenti non dovuti e per pagamenti indebiti a soggetti esterni autorizzati dal dipendente in posizione apicale di un istituto musicale – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – inammissibilità della questione di legittimità costituzionale con riferimento all’istituto del *beneficium escussionis* in ordine alla responsabilità sussidiaria ex art. 1, comma 1 *quinquies*, della legge n. 20/1994 – mancata riproposizione in appello della questione della sussistenza della colpa grave costituente un *error in procedendo* – legittimità della composizione del collegio giudicante anche in caso di stesso giudice contabile (persona fisica) svolgente in primo grado funzioni di requirente e in appello funzioni di magistrato relatore – PM contabile parte solo formale del giudizio – spese processuali.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Anche il motivo con il quale si denuncia come vizio di giurisdizione per mancanza di potestas iudicandi la sentenza che ha accertato l’esistenza di una colpa grave sebbene la questione non fosse stata riproposta in appello da parte della Procura contabile è inammissibile. Con la censura, infatti, si denuncia nella sostanza un error in procedendo sul rilievo che il giudice contabile avrebbe pronunciato su una domanda che non era stata quanto meno reiterata. Tuttavia, questa Corte ha chiarito che un tale vizio si risolve in un errore di interpretazione di domande o eccezioni, con eventuale pronuncia extra o ultra petita ed attiene al modo in cui il giudice esercita il potere giurisdizionale rispetto al quale non è possibile sollecitare un controllo da parte delle sezioni unite, il cui intervento è limitato alla verifica del rispetto della giurisdizione. La Corte di cassazione è l’organo regolatore della giurisdizione, non il garante ultimo della nomofilachia, ossia della legittimità comunitaria, convenzionale e costituzionale delle norme (sia di rito che sostanziali) applicate dal giudice amministrativo e dal giudice contabile. Se è pur vero che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme ovvero qualsiasi vizio di attività processuale in cui il giudice possa incorrere nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull’esito della decisione, può essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame e se esamina e valuta tutti i punti essenziali della controversia, tuttavia, non per questo ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come vizio assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall’art. 111, ottavo comma, Cost. e dall’art. 362 cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 23/09/2022 n. 27904)”.

C

COMPOSIZIONE/COSTITUZIONE DELL'ORGANO GIUDICANTE

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3295/2024, depositata il 5.2.2024.

Ruolo generale n. 26874/2022;

Avverso: la sentenza n. 66/2022 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, depositata il 22.4.2022;

Oggetto: responsabilità erariale per emolumenti non dovuti e per pagamenti indebiti a soggetti esterni autorizzati dal dipendente in posizione apicale di un istituto musicale – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – inammissibilità della questione di legittimità costituzionale con riferimento all'istituto del *beneficium escussionis* in ordine alla responsabilità sussidiaria ex art. 1, comma 1 *quinquies*, della legge n. 20/1994 – mancata riproposizione in appello della questione della sussistenza della colpa grave costituente un *error in procedendo* – legittimità della composizione del collegio giudicante anche in caso di stesso giudice contabile (persona fisica) svolgente in primo grado funzioni di requirente e in appello funzioni di magistrato relatore – PM contabile parte solo formale del giudizio – spese processuali.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Come è noto, l’illegittima composizione dell’organo giurisdizionale può essere ricondotta nell’ambito del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione a condizione che il vizio di costituzione del collegio giudicante sia di gravità tale da doversi ravvisare una assoluta inidoneità e da determinare una non coincidenza dell’organo giurisdizionale con quello delineato dalla legge. Tale si è ritenuto il caso in cui si determini un’alterazione strutturale dell’organo giudicante, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri. Quando si ravvisi una totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti. Diversamente deve configurarsi un’ipotesi di semplice violazione di norme processuali che non autorizza il sindacato delle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 8569 del 2021, n. 9042 del 2019 e n. 9099 del 2015). Si è esclusa allora l’ammissibilità di una censura con la quale si era contestato in un giudizio davanti al giudice contabile la partecipazione al collegio giudicante di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi sottolineandosi il carattere processuale della violazione denunciata e ribadendosi, con principio applicabile anche alla fattispecie in esame, che la carenza di giurisdizione è ravvisabile solo nell’ipotesi di alterazioni strutturali dell’organo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l’identificazione con quello delineato dalla legge (Cass. S.U. n. 27420 del 2022 e 8951 2022)”.

CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3763/2024, depositata il 12.2.2024.

Ruolo generale n. 6820/2023;

Avverso: la sentenza n. 371/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 9.9.2022;

Oggetto: non corretto uso di contributi pubblici europei per la commercializzazione e trasformazione del pescato – responsabilità dei soci di una s.r.l. quali soggetti beneficiari del finanziamento assegnato – inconfigurabilità del difetto di giurisdizione – questione sulla prescrizione afferente ai limiti interni della giurisdizione – divieto del *bis in idem* – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – insindacabilità della Corte di cassazione della violazione delle norme di diritto europeo – sussistenza del rapporto di servizio – disamina della proposta di definizione accelerata.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Sul punto va specificamente ribadito che <<ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, tra la P.A. che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, sicché il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustra lo scopo perseguito dall’ente pubblico. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso dell’amministratore di una società privata, che, ricevuto un contributo pubblico per la realizzazione di un impianto di maricoltura “off-shore”, era stato condannato dal giudice contabile sulla base della verificata attuazione solo parziale della struttura, rinvenuta in abbandono sul fondale marino)>> (v. Sez. U, n. 1774 del 25/01/2013; v. anche Sez. U., n. 23897 del 24/11/2015; Sez. U., n. 18991 del 31/07/2017; Sez. U., n. 3100 del 02/02/2022; Sez. U., n. 15893 del 17/05/2022, secondo la quale <<In tema di danno erariale, in caso di erogazione da parte dell’amministrazione regionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata ad una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell’ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti>>; da ultimo v. anche Sez. U., n. 9794 del 12/04/2023)”.

D

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 13003/2024, depositata il 13.5.2024.

Ruolo generale n. 20747/2023;

Avverso: la sentenza n. 49/2023 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, depositata il 14.3.2023;

Oggetto: revoca con effetto retroattivo dell’ammissione al gratuito patrocinio in un giudizio per responsabilità erariale – difetto di giurisdizione – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Le pronunce (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti sono escluse dal ricorso per cassazione per violazione di legge, contro di esse essendo deducibili, secondo l’assetto definito dalla Costituzione, i soli motivi inerenti alla giurisdizione. La nomofilachia esercitata dalla Corte di cassazione quale giudice del vizio di violazione di legge non si estende (al Consiglio di Stato né) alla Corte dei conti. Difatti, i due organi della giurisdizione amministrativa e della giurisdizione contabile, in ragione della specificità delle relative giurisdizioni, si distinguono dagli altri giudici speciali. I motivi inerenti alla giurisdizione – in relazione ai quali soltanto è ammesso il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti – vanno identificati con le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici) (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2605; Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2023, n. 30147). I motivi inerenti alla giurisdizione concernono il limite esterno della giurisdizione, vale a dire la spettanza del potere decisionale. Nei confronti delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, l’esame da parte della Corte di cassazione non si estende al controllo del cattivo esercizio della giurisdizione: non coinvolgendo il limite interno della giurisdizione, il sindacato non può cadere sugli errores in iudicando o in procedendo (Cass., Sez. Un., 30 giugno 2023, n. 18539; Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27160)”.

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3763/2024, depositata il 12.2.2024.

Ruolo generale n. 6820/2023;

Avverso: la sentenza n. 371/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 9.9.2022;

Oggetto: non corretto uso di contributi pubblici europei per la commercializzazione e trasformazione del pescato – responsabilità dei soci di una s.r.l. quali soggetti beneficiari del finanziamento assegnato – inconfigurabilità del difetto di giurisdizione – questione sulla prescrizione afferente ai limiti interni della giurisdizione – divieto del *bis in idem* – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – insindacabilità della Corte di cassazione della violazione delle norme di diritto europeo – sussistenza del rapporto di servizio – disamina della proposta di definizione accelerata.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, il difetto relativo di giurisdizione, è riscontrabile quando il giudice violi i cd. limiti esterni della propria giurisdizione (pronunciando su materie attribuite alla giurisdizione ordinaria o di altri giudici, ovvero negando la propria giurisdizione sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri), senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento. Ne deriva che tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (tra le molte, successivamente alla sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, v. Cass., S.U., n. 7926/2019, Cass., S.U., n. 8311/2019, Cass., S.U., n. 29082/2019, Cass., S.U., n. 7839/2020, Cass., S.U., n. 19175/2020, Cass., S.U., n. 18259/2021, Cass. S.U., n. 31311/2021, Cass. S.U., n. 19341/2022)”.

DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2290/2024, depositata il 23.1.2024.

Ruolo generale n. 30864/2021;

Avverso: la sentenza n. 197/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 24.5.2021;

Oggetto: responsabilità del sindaco e del direttore generale comunale/amministratore unico di s.r.l. costituita dal comune quale socio unico per danno erariale procurato per delibere giuntali approvanti lettere di *patronage* c.d. forti con effetto fideiussorio – qualifica di agente pubblico del direttore generale comunale rispetto alle garanzie prestate alle banche per i crediti ottenuti dalla s.r.l. – irrilevanza della natura *in house* o meno della s.r.l. – danno diretto provocato al comune e non alla società – violazione dell’art. 207 TUEL per rilascio di garanzia fideiussoria da parte della giunta e, non come correttamente previsto, da parte del consiglio comunale – fase dell’esecuzione della sentenza innanzi al giudice ordinario non per la determinazione del *quantum* risarcitorio già accertato dalla sentenza d’appello della Corte dei conti, ma per l’eventuale compensazione di tali somme con eventuali importi *medio tempore* recuperati dal comune – disciplina ex artt. 214-216 c.g.c. confermativa della fase di recupero delle somme dinanzi al giudice ordinario dell’esecuzione – nesso eziologico tra le illegittime delibere giuntali ed il rilascio delle lettere di *patronage* c.d. forti – sindacabilità delle scelte discrezionali da parte del giudice contabile in quanto non coperte dalla riserva di amministrazione sul merito – non invasione della sfera della discrezionalità amministrativa – criteri di efficacia ed economicità quali parametri di legittimità – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale.

Esito: ricorsi riuniti di parti private, di cui uno respinto e l’altro inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“...alla luce dei principi rilasciati dal Giudice di legittimità, secondo cui “L’insindacabilità “nel merito” delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l’attività amministrativa. (Sez.U. 1376/2006) ed ancora “In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, poiché l’amministrazione, in via generale, deve provvedere ai suoi compiti con mezzi, organizzazione e personale propri, la Corte dei conti può valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire; inoltre, la verifica della legittimità dell’attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti”(Sez.U. n.20728/2012)”.

DISSESTO FINANZIARIO

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 13205/2024, depositata il 14.5.2024.

Ruolo generale n. 13184/2023;

Avverso: la sentenza n. 18/A/2023 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, depositata il 31.3.2023;

Oggetto: responsabilità erariale da dissesto, ex art. 248, c. 5 e 5-bis TUEL, del sindaco e degli assessori per diffuse irregolarità nella gestione contabile dell’ente locale – rito sanzionatorio ex art. 133 c.g.c. con applicazione della sanzione interdittiva – inconfigurabilità del difetto di giurisdizione del giudice contabile con riguardo al potere di valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione non solo delle sanzioni pecuniarie ma anche delle sanzioni interdittive.

Esito: ricorso di parte privata accolto/giurisdizione Corte dei conti per la sola valutazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni interdittive, restando la relativa declaratoria-applicazione compito dell’autorità amministrativa competente.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Orbene, vero che la giurisdizione della Corte dei conti si radica, secondo quanto previsto dalla citata norma, sull’unico accertamento in ordine alla sussistenza del nesso causale fra la condotta tenuta ed il conseguente dissesto che non richiede più una causalità diretta, bensì il solo contributo causale, ma da esso consegue l’irrogazione delle sole sanzioni pecuniarie, tra un minimo e un massimo stabilito dalla norma. Invece, le sanzioni interdittive, stabilite per gli ex amministratori (differentemente che per i revisori contabili) in misura fissa, sono un effetto automatico previsto dalla legge, così da non rendere necessaria una declaratoria (<<comando>>) del giudice. Dal medesimo ed unico accertamento discendono dunque due effetti: quello di condanna alla sanzione pecuniaria, così come previsto dall’art. 248, comma 5 e 5-bis, del TUEL, e quello automatico e consequenziale, di sola <<sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni interdittive o di status previste dai medesimi commi>>, che verranno poi applicate dall’autorità amministrativa competente. In definitiva, il legislatore, con l’art. 248, comma 5, che qui interessa, del TUEL, nel testo risultante dalle modifiche del 2012, ha inteso attribuire espressamente al giudice contabile il potere di valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione non solo delle sanzioni pecuniarie ma anche delle sanzioni c.d. interdittive, ma queste ultime conseguono come effetto automatico dell’accertamento della responsabilità per dissesto. Le sanzioni c.d. di status discendono dunque non dalla volontà del giudice, ma dalla volontà del legislatore, sulla quale la volizione giudiziale, una volta espressasi sull’an della responsabilità, non può incidere. Ne consegue che la decisione del giudice contabile, una volta accertata la responsabilità dell’ex amministratore dell’Ente locale da dissesto, ha e deve avere, riguardo alle misure c.d. interdittive (quelle qui in esame), una chiara portata meramente dichiarativa della voluntas legis e dunque deve limitarsi all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il divieto previsto dalla legge, restando la relativa declaratoria-applicazione compito dell’autorità amministrativa competente. Nel dispositivo in concreto adottato nella specie, vi è stata, al contrario, la chiara assunzione di un potere giurisdizionale non spettante al giudice contabile”.

DIVIETO DEL *BIS IN IDEM*

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3763/2024, depositata il 12.2.2024.

Ruolo generale n. 6820/2023;

Avverso: la sentenza n. 371/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 9.9.2022;

Oggetto: non corretto uso di contributi pubblici europei per la commercializzazione e trasformazione del pescato – responsabilità dei soci di una s.r.l. quali soggetti beneficiari del finanziamento assegnato – inconfigurabilità del difetto di giurisdizione – questione sulla prescrizione afferente ai limiti interni della giurisdizione – divieto del *bis in idem* – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – insindacabilità della Corte di cassazione della violazione delle norme di diritto europeo – sussistenza del rapporto di servizio – disamina della proposta di definizione accelerata.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Così è con riguardo al dedotto esercizio della potestas iudicandi in violazione del principio del *ne bis in idem* in ragione di una precedente sentenza penale posto che <<l'eventuale interferenza tra il giudizio penale (come pure il giudizio civile) e quello contabile pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità erariale - essendo le giurisdizioni reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche in relazione allo stesso fatto materiale>> (v. Sez. U., n. 31107 del 28/12/2017; Sez. U., n. 15573 del 04/06/2021; Sez. U. n. 36495 del 13/12/2022)”*.

E

ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 13003/2024, depositata il 13.5.2024.

Ruolo generale n. 20747/2023;

Avverso: la sentenza n. 49/2023 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, depositata il 14.3.2023;

Oggetto: revoca con effetto retroattivo dell'ammissione al gratuito patrocinio in un giudizio per responsabilità erariale – difetto di giurisdizione – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“È naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme ovvero qualsiasi vizio di attività processuale in cui il giudice possa incorrere nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull'esito della decisione, può essere letto in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame e se esamina e valuta tutti i punti essenziali della controversia. Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall'art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt. 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile. Ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice amministrativo o del giudice contabile verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che si esercita sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate non sembrano invece consentire (Cass., Sez. Un., 14 settembre 2020, n. 19085; Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2023, n. 963). La Corte costituzionale, nella sentenza n. 6 del 2018, ha sottolineato che la tesi del concetto di giurisdizione in senso dinamico, nella misura in cui riconduce ipotesi di errores in iudicando o in procedendo ai motivi inerenti alla giurisdizione, comporta una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso, ai sensi del settimo e dell'ottavo comma dell'art. 111 Cost., e si pone in contrasto con tale disposizione costituzionale e con l'assetto pluralistico delle giurisdizioni stabilito dalla Carta fondamentale. La Costituzione ha sottratto le pronunce (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti al controllo nomofilattico della Corte di cassazione, stabilendo una riserva di nomofilachia in favore dei rispettivi organi di vertice delle due giurisdizioni speciali”.

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9766/2024, depositata il 11.4.2024.

Ruolo generale n. 2585/2023;

Avverso: la sentenza n. 376/2022 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 28.7.2022;

Oggetto: responsabilità erariale del dipendente INPS per illegittimo riconoscimento di periodi assicurativi nel conto pensionistico di numerosi assicurati – ampia disamina sulla sussistenza del rapporto di servizio – sindacabilità della Corte di cassazione per i soli motivi di giurisdizione delle pronunce del giudice contabile – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“In proposito, va richiamato il consolidato indirizzo interpretativo di queste Sezioni Unite, secondo il quale l'eccesso di potere giurisdizionale è ravvisabile là dove la decisione impugnata abbia invaso la

sfera di competenza del potere legislativo o della pubblica amministrazione, non osservando il decidente il principio cardine della separazione dei poteri. Non si ravvisa, invece, una questione involgente la giurisdizione là dove si sia in presenza di una attività interpretativa – senza che assuma rilievo, a tali fini, l'esito dell'interpretazione –, nessun eccesso essendo configurabile le volte in cui emerga, con evidenza, che interpretazione sia stata svolta: questa – perché effettiva e non già perché condivisibile –, al tempo stesso in cui fa emergere la inconsistenza della ipotesi di eccesso di potere (e ciò vale anche per l'ipotesi opposta di eccesso di natura "creatrice"), preclude alle Sezioni Unite il sindacato sui suoi risultati (Cass., Sez. Un., 20 giugno 2021, n. 18492)".

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3763/2024, depositata il 12.2.2024.

Ruolo generale n. 6820/2023;

Avverso: la sentenza n. 371/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 9.9.2022;

Oggetto: non corretto uso di contributi pubblici europei per la commercializzazione e trasformazione del pescato – responsabilità dei soci di una s.r.l. quali soggetti beneficiari del finanziamento assegnato – inconfigurabilità del difetto di giurisdizione – questione sulla prescrizione afferente ai limiti interni della giurisdizione – divieto del bis in idem – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – insindacabilità della Corte di cassazione della violazione delle norme di diritto europeo – sussistenza del rapporto di servizio – disamina della proposta di definizione accelerata.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Quanto alla dedotta violazione di norme unionali o della CEDU, va parimenti sottolineato che, secondo il recente e consolidato orientamento di questa Corte, del tutto coerente con gli arresti della Corte di giustizia (sentenza 21 dicembre 2021, Randstad Italia Spa, in C-427/20), la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma ottavo, Cost., atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (Sez. U., n. 32773/2018; Sez. U., 10087/2020; Sez. U., n. 19175/2020, Sez. U., n. 18882/2022). Ne deriva che il controllo del limite esterno della giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo o contabile, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo, anche per contrasto con il diritto dell'Unione europea, operando i limiti istituzionali e costituzionali del controllo devoluto a questa Corte, “i quali restano invalicabili, quand'anche motivati per implicito, allorché si censuri il concreto esercizio di un potere da parte del giudice amministrativo, non potendo siffatta modalità di esercizio integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale” (Sez. U., n. 12586/2019; Sez. U., n. 18882/2022; Sez. U., 26164/2022)”.

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3727/2024, depositata il 9.2.2024.

Ruolo generale n. 5907/2023;

Avverso: la sentenza n. 613/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 19.12.2022;

Oggetto: responsabilità erariale del sindaco, degli assessori, del RUP, direttore dei lavori per danno indiretto derivato al comune dalla transazione per eccessiva durata dei lavori dovuta a circostanze non imputabili all'impresa appaltatrice e note al comune medesimo già al momento dell'affidamento dei

lavori – inconfigurabilità della formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione – nullità del lodo arbitrale non costituente arretramento dalla giurisdizione ma *error in iudicando* – decisione di cassazione conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380 *bis* c.p.c., codificante un’ipotesi di abuso del processo iscritta nel più generale istituto del divieto di lite temeraria.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento “abnorme o anomalo” ovvero abbia comportato uno “stravolgimento” delle “norme di riferimento”, atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un <<error in iudicando>>, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Il controllo delle Sezioni Unite non include, infatti, il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo o contabile, suscettibili di comportare errori <<in iudicando>> o <<in procedendo>>, senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione speciale, considerato che l’interpretazione delle norme costituisce il “proprium” distintivo dell’attività giurisdizionale (Cass. Sez. Un., n. 17770 del 2020, Cass. Sez. Un., n. 8311 del 2019)”.

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3295/2024, depositata il 5.2.2024.

Ruolo generale n. 26874/2022;

Avverso: la sentenza n. 66/2022 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, depositata il 22.4.2022;

Oggetto: responsabilità erariale per emolumenti non dovuti e per pagamenti indebiti a soggetti esterni autorizzati dal dipendente in posizione apicale di un istituto musicale – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – inammissibilità della questione di legittimità costituzionale con riferimento all’istituto del *beneficium escussionis* in ordine alla responsabilità sussidiaria ex art. 1, comma 1 *quinquies*, della legge n. 20/1994 – mancata riproposizione in appello della questione della sussistenza della colpa grave costituente un *error in procedendo* – legittimità della composizione del collegio giudicante anche in caso di stesso giudice contabile (persona fisica) svolgente in primo grado funzioni di requirente e in appello funzioni di magistrato relatore – PM contabile parte solo formale del giudizio – spese processuali.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“In via generale va premesso che, come affermato dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 6 del 24 gennaio 2018, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, ravvisabile quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero quando la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento). Vi è difetto relativo di giurisdizione, invece, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici. Il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze alle quali sia imputato di essere incorse in uno stravolgimento delle norme di riferimento. Si tratta in quel caso di una attività di interpretazione delle norme che può, in ipotesi, dare luogo ad un *error in iudicando*, ma nella quale non è ravvisabile la violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (cfr. Cass. S.U. 02/08/2023 n. 23532,*

05/05/2022 n. 14301, 08/04/2022 n. 11549, 04/06/2021 n. 15573, 28/12/2020 n. 29653, 21/09/2020 n. 19675, 11/11/2019 n. 29082, 25/03/2019 n. 8311). *L'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento ed invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo quando il giudice abbia posto in essere un'attività di produzione normativa attribuita in via esclusiva al legislatore, ragion per cui l'ipotesi non ricorre quando il giudice speciale si sia attenuto al principio interpretativo che gli è proprio [...] tale operazione ermeneutica, muovendosi nella dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenza, può dar luogo, tutt'al più, ad un "error in iudicando non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale" (Cfr. Cass. S.U. 17/12/2021 n. 40550). In sostanza, gli errores in iudicando (ed anche quelli in procedendo) non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo (tra le molte, successivamente alla sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale cfr. Cass. S.U. 20/03/2019 n. 7926 oltre alle già citate Cass. S.U. n. 8311 del 2019, n. 29082 del 2019). Il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma ottavo, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo o contabile suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo, anche per contrasto con il diritto dell'unione europea, operando i limiti istituzionali e costituzionali del controllo devoluto a questa Corte. Tali limiti "restano invalicabili, quand'anche motivati per implicito, allorché si censuri il concreto esercizio di un potere da parte del giudice amministrativo, non potendo siffatta modalità di esercizio integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale" (Cass. S.U. n. 12586 del 2019)".*

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2290/2024, depositata il 23.1.2024.

Ruolo generale n. 30864/2021;

Avverso: la sentenza n. 197/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 24.5.2021;

Oggetto: responsabilità del sindaco e del direttore generale comunale/amministratore unico di s.r.l. costituita dal comune quale socio unico per danno erariale procurato per delibere giuntali approvanti lettere di *patronage* c.d. forti con effetto fideiussorio – qualifica di agente pubblico del direttore generale comunale rispetto alle garanzie prestate alle banche per i crediti ottenuti dalla s.r.l. – irrilevanza della natura *in house* o meno della s.r.l. – danno diretto provocato al comune e non alla società – violazione dell'art. 207 TUEL per rilascio di garanzia fideiussoria da parte della giunta e, non come correttamente previsto, da parte del consiglio comunale – fase dell'esecuzione della sentenza innanzi al giudice ordinario non per la determinazione del *quantum* risarcitorio già accertato dalla sentenza d'appello della Corte dei conti, ma per l'eventuale compensazione di tali somme con eventuali importi *medio tempore* recuperati dal comune – disciplina ex artt. 214-216 c.g.c. confermativa della fase di recupero delle somme dinanzi al giudice ordinario dell'esecuzione – nesso eziologico tra le illegittime delibere giuntali ed il rilascio delle lettere di *patronage* c.d. forti – sindacabilità delle scelte discrezionali da parte del giudice contabile in quanto non coperte dalla riserva di amministrazione sul merito – non invasione della sfera della discrezionalità amministrativa – criteri di efficacia ed economicità quali parametri di legittimità – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale.

Esito: ricorsi riuniti di parti private, di cui uno respinto e l'altro inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

"Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire in altra fattispecie (Sez.U. n. 9680/2019) che è inammissibile il motivo di ricorso con il quale si censuri la decisione del giudice contabile per pretesa invasione della sfera della discrezionalità dell'amministrazione e, quindi, per eccesso di potere giurisdizionale, lamentando l'erroneità della valutazione con la quale il giudice contabile, per affermare la responsabilità, abbia proceduto a sindacare l'operato del funzionario e degli

amministratori comunali allorché il motivo inerisce ad una valutazione che il giudice contabile ha effettuato sull'azione del funzionario e degli amministratori secondo i criteri di efficacia ed economicità di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e, dunque, secondo parametri di legittimità che la collocano all'interno della giurisdizione contabile e non esprimono un sindacato del merito delle scelte discrezionali dell'amministrazione, di cui al citato art. 1 della legge n. 20 del 1994, come tale fonte del prospettato eccesso di potere giurisdizionale”.

ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3298/2024, depositata il 5.2.2024.

Ruolo generale n. 11501/2023;

Per: regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con ordinanza n. 93/2023, depositata il 29.5.2023;

Oggetto: pensionistica – riliquidazione della pensione di reversibilità ed esistenza o meno di un indebito su detta pensione – conflitto negativo di giurisdizione tra tribunale civile e giudice contabile – privatizzazione del rapporto di impiego dei dipendenti del Banco di Sicilia attualmente “ente pubblico economico” e non più “pubblico stabilimento di credito autonomo” – disamina della sentenza n. 26/1986 della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 2 dell'allegato T all'art. 39 della legge n. 486/1895, “nella parte in cui prevedeva la giurisdizione della Corte dei conti”.

Esito: giurisdizione giudice ordinario.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“La Corte costituzionale con sentenza n. 26 del 1986 ha dichiarato che avendo il Banco di Sicilia perduto l'originaria natura di “pubblico stabilimento di credito autonomo” ed assunto quella di “ente pubblico economico”, con conseguente privatizzazione del rapporto d'impiego dei propri dipendenti e gli inevitabili ulteriori riflessi sul loro regime pensionistico, le norme sul trattamento di quiescenza che li riguardano servono oramai soltanto ad integrare l'apposita disciplina regolamentare interna dell'istituto. [OMISSIS]...Va poi rilevato che queste Sezioni unite hanno da tempo dato applicazione a tale mutato assetto affermando che “le controversie inerenti alla spettanza ed alla liquidazione del trattamento pensionistico in favore dei dipendenti del Banco di Sicilia sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, a norma degli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 23 gennaio 1986, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, nella parte in cui prevedeva la giurisdizione della Corte dei conti” (Cfr. Cass. S.U. 24/07/1986 n. 4752 ed anche Cass. S.U. 02/12/1987 n. 8970)”.

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 567/2024, depositata l'8.1.2024.

Ruolo generale n. 11209/2023;

Avverso: la sentenza n. 95/2023 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 9.2.2023;

Oggetto: responsabilità dell'amministratore unico di società *in house providing* per illegittima autoliquidazione di compensi e per indebita approvazione di spese e prelievi non autorizzabili – erronea declaratoria del difetto di giurisdizione da parte del giudice d'appello contabile per asserita insussistenza dei requisiti della società *in house* al tempo delle condotte censurabili dell'amministratore unico – disamina della prova documentale (statuto) nel giudizio svolto dinanzi alla Corte di cassazione – analisi approfondita dei requisiti della società *in house* prima e dopo il TUSP – specificazione della nozione di controllo analogo – riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti con rinvio della causa al giudice d'appello contabile.

Esito: ricorso del P.G. della Corte dei conti accolto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Dallo statuto, in particolare, dipende l'individuazione del giudice fornito di giurisdizione. La verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri della società *in house*, la cui sussistenza costituisce il presupposto per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle previsioni contenute nello statuto della società al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita. [OMISSIS] ... Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175 del 2016) ha sostanzialmente recepito l'approdo della Corte*

regolatrice: facendo salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house (art. 12); definendo in house le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene in certe forme, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente (art. 2, comma 1, lettera o, e art. 16, commi 1 e 3); intendendo per controllo analogo la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata (art. 2, comma 1, lettera c)".

ESECUZIONE FORZATA

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2290/2024, depositata il 23.1.2024.

Ruolo generale n. 30864/2021;

Avverso: la sentenza n. 197/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 24.5.2021;

Oggetto: responsabilità del sindaco e del direttore generale comunale/amministratore unico di s.r.l. costituita dal comune quale socio unico per danno erariale procurato per delibere giuntali approvanti lettere di *patronage* c.d. forti con effetto fideiussorio – qualifica di agente pubblico del direttore generale comunale rispetto alle garanzie prestate alle banche per i crediti ottenuti dalla s.r.l. – irrilevanza della natura *in house* o meno della s.r.l. – danno diretto provocato al comune e non alla società – violazione dell'art. 207 TUEL per rilascio di garanzia fideiussoria da parte della giunta e, non come correttamente previsto, da parte del consiglio comunale – fase dell'esecuzione della sentenza innanzi al giudice ordinario non per la determinazione del *quantum* risarcitorio già accertato dalla sentenza d'appello della Corte dei conti, ma per l'eventuale compensazione di tali somme con eventuali importi *medio tempore* recuperati dal comune – disciplina ex artt. 214-216 c.g.c. confermativa della fase di recupero delle somme dinanzi al giudice ordinario dell'esecuzione – nesso eziologico tra le illegittime delibere giuntali ed il rilascio delle lettere di *patronage* c.d. forti – sindacabilità delle scelte discrezionali da parte del giudice contabile in quanto non coperte dalla riserva di amministrazione sul merito – non invasione della sfera della discrezionalità amministrativa – criteri di efficacia ed economicità quali parametri di legittimità – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale.

Esito: ricorsi riuniti di parti private, di cui uno respinto e l'altro inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Il rinvio alla eventuale fase dell'esecuzione dinanzi al giudice ordinario è diretto non già alla determinazione del danno (già accertato), ma alla eventuale compensazione di tali somme con eventuali importi medio tempore recuperati dal Comune. Siffatte operazioni di definizione delle somme da recuperare sono ordinariamente esperibili dinanzi al giudice dell'esecuzione, come previsto dagli artt. 214 -216 del Codice della Giustizia contabile che espressamente considerano che la fase di esecuzione delle sentenze di condanna di natura erariale possa avvenire dinanzi al giudice ordinario”.

ESTINZIONE DEL PROCESSO

- Corte di cassazione, SS.UU., decreto n. 1177/2024, depositata il 11.1.2024.

Ruolo generale n. 18596/2023;

Avverso: la sentenza n. 49/2023 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 6.2.2023;

Oggetto: formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

Esito: estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-bis e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 23 novembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.”.

- Corte di cassazione, SS.UU., decreto n. 10797/2024, depositata il 22.4.2024

Ruolo generale n. 25358/2023;

Avverso: l’ordinanza n. 84/2023 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, depositata il 10.5.2023;

Oggetto: formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

Esito: estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-bis e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 7 marzo 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.”.

F

FIDEIUSSIONE

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2290/2024, depositata il 23.1.2024.

Ruolo generale n. 30864/2021;

Avverso: la sentenza n. 197/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 24.5.2021;

Oggetto: responsabilità del sindaco e del direttore generale comunale/amministratore unico di s.r.l. costituita dal comune quale socio unico per danno erariale procurato per delibere giuntali approvanti lettere di *patronage* c.d. forti con effetto fideiussorio – qualifica di agente pubblico del direttore generale comunale rispetto alle garanzie prestate alle banche per i crediti ottenuti dalla s.r.l. – irrilevanza della natura *in house* o meno della s.r.l. – danno diretto provocato al comune e non alla società – violazione dell’art. 207 TUEL per rilascio di garanzia fideiussoria da parte della giunta e, non come correttamente previsto, da parte del consiglio comunale – fase dell’esecuzione della sentenza innanzi al giudice ordinario non per la determinazione del *quantum* risarcitorio già accertato dalla sentenza d’appello della Corte dei conti, ma per l’eventuale compensazione di tali somme con eventuali importi *medio tempore* recuperati dal comune – disciplina ex artt. 214-216 c.g.c. confermativa della fase di recupero delle somme dinanzi al giudice ordinario dell’esecuzione – nesso eziologico tra le illegittime delibere giuntali ed il rilascio delle lettere di *patronage* c.d. forti – sindacabilità delle scelte discrezionali da parte del giudice contabile in quanto non coperte dalla riserva di amministrazione sul merito – non invasione della sfera della discrezionalità amministrativa – criteri di efficacia ed economicità quali parametri di legittimità – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale.

Esito: ricorsi riuniti di parti private, di cui uno respinto e l’altro inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“...la responsabilità addebitata è quella relativa al rilascio di lettere di patronage c.d. forte, con effetto fideiussorio. Si tratta di una condotta valutata in contrasto con il disposto dell’art. 207 Tuel, allorchè quest’ultimo stabilisce che nei comuni, province e città metropolitane, per le garanzie fideiussorie, la competenza è del consiglio comunale ... e non, come invece accaduto, della giunta comunale. Il tema indagato attiene palesemente alla specifica attività dell’amministrazione del Comune, della competenza dei suoi Organi e della funzione del suo Direttore generale. Tale conclusione in punto di giurisdizione non è peraltro contrastata dalla eccepita differente natura delle lettere di patronage, che il ricorrente ritiene prive di valore fideiussorio. La determinazione circa la natura “forte” delle lettere di patronage, ... è espressa dalla sentenza con valutazione di merito interpretativa dei documenti in questione, peraltro confermata nei fatti, nel suo effetto vincolante, dal risarcimento richiesto dalle banche e dalla transazione accettata dal Comune. [...OMISSIS...] La sentenza impugnata chiarisce che, a fronte dei principi richiamati, il giudice contabile ha valutato la responsabilità degli amministratori per aver dolosamente rilasciato le lettere di patronage in questione, foriere del danno successivo, a nulla rilevando che, in taluni casi, tali lettere siano state successivamente avallate dal consiglio comunale, essendosi comunque realizzata una indebita attività da parte di organi pubblici privi di competenza, produttiva di danno”.

G

GIUDICATO

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3727/2024, depositata il 9.2.2024.

Ruolo generale n. 5907/2023;

Avverso: la sentenza n. 613/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 19.12.2022;

Oggetto: responsabilità erariale del sindaco, degli assessori, del RUP, direttore dei lavori per danno indiretto derivato al comune dalla transazione per eccessiva durata dei lavori dovuta a circostanze non imputabili all'impresa appaltatrice e note al comune medesimo già al momento dell'affidamento dei lavori – inconfigurabilità della formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione – nullità del lodo arbitrale non costituente arretramento dalla giurisdizione ma *error in iudicando* – decisione di cassazione conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380 *bis* c.p.c., codificante un'ipotesi di abuso del processo iscritta nel più generale istituto del divieto di lite temeraria.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di giudicato formulata dal Procuratore generale, fondata sulla mancata deduzione da parte degli odierni ricorrenti, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, dell'eccesso di potere nel quale sarebbe incorso il giudice contabile di prime cure; secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della S.C., infatti, non è configurabile un giudicato implicito sulla giurisdizione in relazione ad una sentenza del giudice speciale di primo grado che sia astrattamente affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, poiché all'interno del plesso giurisdizionale della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, tale vizio non dà luogo ad un capo sulla giurisdizione autonomamente impugnabile, ma si traduce in una questione di merito del cui esame il giudice speciale di secondo grado viene investito con la proposizione dell'appello; pertanto, l'interesse a ricorrere alle Sezioni Unite potrà sorgere esclusivamente rispetto alla sentenza d'appello che, essendo espressione dell'organo di vertice del relativo plesso giurisdizionale speciale, è anche la sola suscettibile di arrecare un “vulnus” all'integrità della sfera delle attribuzioni degli altri poteri, amministrativo e legislativo (Cass. Sez. Un., n. 23899 del 2020, Cass. Sez. Un., n. 19084 del 2020, Cass. Sez. Un., n. 13436 del 2019)”.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 14028/2024, depositata il 21.5.2024.

Ruolo generale n. 16374/2023;

Avverso: la sentenza n. 30/2023 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello, depositata il 26.1.2023;

Oggetto: imposta di soggiorno – omesso versamento dell’imposta dovuta per l’esercizio di attività ricettiva – obbligo del gestore della struttura ricettiva (albergatore) di riscossione e versamento al Comune – disamina delle fonti normative da cui scaturisce l’obbligo di versamento – analisi giuridica della passata configurazione del rapporto di servizio pubblico tra gestore ed ente locale, nonché di qualificazione di agente contabile come risultante per il presente giudizio – successiva disciplina modificativa della giurisdizione al giudice tributario – pendenza della causa rispetto al principio della *perpetuatio iurisdictionis*.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti sul presente giudizio istauratosi prima del 21 dicembre 2021.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“L’art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, che ha esteso retroattivamente anche “ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020” il riconoscimento legale della qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva (qualifica che le ricorrenti individuano quale criterio di collegamento della controversia alla giurisdizione tributaria), è entrato in vigore il 21 dicembre 2021, quando il presente giudizio era già pendente. Sia il comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, sia l’art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, hanno, dunque dettato norme di natura esclusivamente sostanziale (l’una relativa alla qualificazione legale del rapporto, l’altra all’efficacia nel tempo della stessa qualificazione), con ricadute indirette sulla attribuzione della giurisdizione. Il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, di cui è espressione l’art. 5 c.p.c., rende comunque irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi, sostanziali o processuali, e dello stato di fatto successivi alla proposizione della domanda, perseguendo l’obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base alla legge ed ai presupposti esistenti all’epoca della valida instaurazione del rapporto processuale. Tale principio, interpretato da questa Corte in base ad esigenze di economia processuale, trova, dunque, applicazione proprio e soltanto nei casi di sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice adito, e non anche quando il mutamento dello stato di fatto e di diritto (quest’ultimo semmai intervenuto in forza di legge espressamente dichiarata retroattiva) comporti l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo, dovendosi in questo caso confermare la giurisdizione di esso (cfr. Cass. Sez. Unite n. 8999 del 2009; n. 1611 del 2007; n. 20315 del 2006; n. 25031, n. 18126, n. 15916 e n. 4820 del 2005; n. 9554 e n. 6774 del 2003). La denuncia della mancata applicazione da parte del giudice contabile – il quale aveva conservato la giurisdizione ai sensi dell’art. 5 c.p.c. – della sopravvenuta disciplina sostanziale retroattiva del rapporto, introdotta dall’art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, vale al più a configurare un eventuale “error in iudicando”, ma non incide sui limiti esterni della giurisdizione speciale, determinata sulla mera base dell’individuazione della legge in vigore al momento dell’introduzione della causa”.*

INSINDACABILITÀ

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9766/2024, depositata il 11.4.2024.

Ruolo generale n. 2585/2023;

Avverso: la sentenza n. 376/2022 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 28.7.2022;

Oggetto: responsabilità erariale del dipendente INPS per illegittimo riconoscimento di periodi assicurativi nel conto pensionistico di numerosi assicurati – ampia disamina sulla sussistenza del rapporto di servizio – sindacabilità della Corte di cassazione per i soli motivi di giurisdizione delle pronunce del giudice contabile – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Deve richiamarsi il principio secondo cui il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione di detto giudice e in concreto all'accertamento di vizi che attengano all'essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, talché rientrano nei limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito, eventuali errori in iudicando. Costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di queste Sezioni Unite l'affermazione secondo cui il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo di legittimità è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi (agli errores in procedendo o) agli errores in iudicando, il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione (Cass., Sez. Un., 10 novembre 2020, n. 25208). Il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ex art. 111, ottavo comma, Cost., concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per invasione o sconfinamento nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per arretramento rispetto ad una materia che può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghi sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione. Il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non comprende, dunque, anche il sindacato su errores in iudicando, il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione (Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2023, n. 28954)”.

L

LETTERA DI PATRONAGE

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2290/2024, depositata il 23.1.2024.

Ruolo generale n. 30864/2021;

Avverso: la sentenza n. 197/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 24.5.2021;

Oggetto: responsabilità del sindaco e del direttore generale comunale/amministratore unico di s.r.l. costituita dal comune quale socio unico per danno erariale procurato per delibere giuntali approvanti lettere di *patronage* c.d. forti con effetto fideiussorio – qualifica di agente pubblico del direttore generale comunale rispetto alle garanzie prestate alle banche per i crediti ottenuti dalla s.r.l. – irrilevanza della natura *in house* o meno della s.r.l. – danno diretto provocato al comune e non alla società – violazione dell’art. 207 TUEL per rilascio di garanzia fideiussoria da parte della giunta e, non come correttamente previsto, da parte del consiglio comunale – fase dell’esecuzione della sentenza innanzi al giudice ordinario non per la determinazione del *quantum* risarcitorio già accertato dalla sentenza d’appello della Corte dei conti, ma per l’eventuale compensazione di tali somme con eventuali importi *medio tempore* recuperati dal comune – disciplina ex artt. 214-216 c.g.c. confermativa della fase di recupero delle somme dinanzi al giudice ordinario dell’esecuzione – nesso eziologico tra le illegittime delibere giuntali ed il rilascio delle lettere di *patronage* c.d. forti – sindacabilità delle scelte discrezionali da parte del giudice contabile in quanto non coperte dalla riserva di amministrazione sul merito – non invasione della sfera della discrezionalità amministrativa – criteri di efficacia ed economicità quali parametri di legittimità – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale.

Esito: ricorsi riuniti di parti private, di cui uno respinto e l’altro inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“...la responsabilità addebitata è quella relativa al rilascio di lettere di patronage c.d. forte, con effetto fideiussorio. Si tratta di una condotta valutata in contrasto con il disposto dell’art. 207 Tuel, allorché quest’ultimo stabilisce che nei comuni, province e città metropolitane, per le garanzie fideiussorie, la competenza è del consiglio comunale ... e non, come invece accaduto, della giunta comunale. Il tema indagato attiene palesemente alla specifica attività dell’amministrazione del Comune, della competenza dei suoi Organi e della funzione del suo Direttore generale. Tale conclusione in punto di giurisdizione non è peraltro contrastata dalla eccepita differente natura delle lettere di patronage, che il ricorrente ritiene prive di valore fideiussorio. La determinazione circa la natura “forte” delle lettere di patronage, ... è espressa dalla sentenza con valutazione di merito interpretativa dei documenti in questione, peraltro confermata nei fatti, nel suo effetto vincolante, dal risarcimento richiesto dalle banche e dalla transazione accettata dal Comune. [...OMISSIS...] La sentenza impugnata chiarisce che, a fronte dei principi richiamati, il giudice contabile ha valutato la responsabilità degli amministratori per aver dolosamente rilasciato le lettere di patronage in questione, foriere del danno successivo, a nulla rilevando che, in taluni casi, tali lettere siano state successivamente avallate dal consiglio comunale, essendosi comunque realizzata una indebita attività da parte di organi pubblici privi di competenza, produttiva di danno”.

LITE TEMERARIA

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3727/2024, depositata il 9.2.2024.

Ruolo generale n. 5907/2023;

Avverso: la sentenza n. 613/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 19.12.2022;

Oggetto: responsabilità erariale del sindaco, degli assessori, del RUP, direttore dei lavori per danno indiretto derivato al comune dalla transazione per eccessiva durata dei lavori dovuta a circostanze non imputabili all'impresa appaltatrice e note al comune medesimo già al momento dell'affidamento dei lavori – inconfigurabilità della formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione – nullità del lodo arbitrale non costituente arretramento dalla giurisdizione ma *error in iudicando* – decisione di cassazione conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380 *bis* c.p.c., codificante un'ipotesi di abuso del processo iscritta nel più generale istituto del divieto di lite temeraria.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“La decisione da parte del Collegio in senso conforme alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., conformità sussistente non solo con riguardo all’esito inteso come dispositivo o formula terminativa della deliberazione, ma anche con riguardo alle ragioni che lo sorreggono, comporta, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., la condanna dei ricorrenti al pagamento della somma di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende. ...Ciò sulla base della novità normativa (introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscriverne nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale. Quanto alla disciplina intertemporale sull’applicazione ai giudizi di cassazione delle disposizioni di cui all’art. 96 terzo e quarto comma per effetto del rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 380 bis nel testo riformato, in continuità con precedenti di questa Corte (Cass. Sez. Un., n. 27195 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 27433 del 2023) rileva il Collegio che la predetta normativa – in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 d.lgs. n. 149/2022 – è immediatamente applicabile a seguito dell’adozione di una decisione conforme alla proposta, sebbene per giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.

M

MALA GESTIO

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 567/2024, depositata l'8.1.2024.

Ruolo generale n. 11209/2023;

Avverso: la sentenza n. 95/2023 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 9.2.2023;

Oggetto: responsabilità dell'amministratore unico di società *in house providing* per illegittima autoliquidazione di compensi e per indebita approvazione di spese e prelievi non autorizzabili – erronea declaratoria del difetto di giurisdizione da parte del giudice d'appello contabile per asserita insussistenza dei requisiti della società *in house* al tempo delle condotte censurabili dell'amministratore unico – disamina della prova documentale (statuto) nel giudizio svolto dinanzi alla Corte di cassazione – analisi approfondita dei requisiti della società *in house* prima e dopo il TUSP – specificazione della nozione di controllo analogo – riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti con rinvio della causa al giudice d'appello contabile.

Esito: ricorso del P.G. della Corte dei conti accolto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Infatti, se il danno causato per mala gestio degli amministratori al patrimonio di una società a partecipazione pubblica, non legata da un rapporto di servizio con il socio-ente pubblico, non integra un'ipotesi di danno erariale inteso quale pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dell'ente pubblico medesimo (stante la distinzione tra società e soci, nonché la piena autonomia patrimoniale della prima rispetto ai secondi), con conseguente devoluzione della lite al giudice ordinario, non altrettanto è a dirsi allorquando questo danno venga fatto valere nella gestione di una società che, in quanto in house, sia caratterizzata da un rapporto di servizio qualificato con l'ente pubblico”.

N

NORMATIVA EUROPEA *(violazione del diritto europeo)*

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3763/2024, depositata il 12.2.2024.

Ruolo generale n. 6820/2023;

Avverso: la sentenza n. 371/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 9.9.2022;

Oggetto: non corretto uso di contributi pubblici europei per la commercializzazione e trasformazione del pescato – responsabilità dei soci di una s.r.l. quali soggetti beneficiari del finanziamento assegnato – inconfigurabilità del difetto di giurisdizione – questione sulla prescrizione afferente ai limiti interni della giurisdizione – divieto del bis in idem – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – insindacabilità della Corte di cassazione della violazione delle norme di diritto europeo – sussistenza del rapporto di servizio – disamina della proposta di definizione accelerata.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Quanto alla dedotta violazione di norme unionali o della CEDU, va parimenti sottolineato che, secondo il recente e consolidato orientamento di questa Corte, del tutto coerente con gli arresti della Corte di giustizia (sentenza 21 dicembre 2021, Randstad Italia Spa, in C-427/20), la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, comma ottavo, Cost., atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (Sez. U., n. 32773/2018; Sez. U., 10087/2020; Sez. U., n. 19175/2020, Sez. U., n. 18882/2022). Ne deriva che il controllo del limite esterno della giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo o contabile, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo, anche per contrasto con il diritto dell’Unione europea, operando i limiti istituzionali e costituzionali del controllo devoluto a questa Corte, “i quali restano invalicabili, quand’anche motivati per implicito, allorché si censuri il concreto esercizio di un potere da parte del giudice amministrativo, non potendo siffatta modalità di esercizio integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale” (Sez. U., n. 12586/2019; Sez. U., n. 18882/2022; Sez. U., 26164/2022)”.

NULLITÀ *(del lodo arbitrale)*

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3727/2024, depositata il 9.2.2024.

Ruolo generale n. 5907/2023;

Avverso: la sentenza n. 613/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 19.12.2022;

Oggetto: responsabilità erariale del sindaco, degli assessori, del RUP, direttore dei lavori per danno indiretto derivato al comune dalla transazione per eccessiva durata dei lavori dovuta a circostanze non imputabili all’impresa appaltatrice e note al comune medesimo già al momento dell’affidamento dei lavori – inconfigurabilità della formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione – nullità del lodo arbitrale non costituente arretramento dalla giurisdizione ma *error in iudicando* – decisione di cassazione conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380 *bis* c.p.c., codificante un’ipotesi di abuso del processo iscritta nel più generale istituto del divieto di lite temeraria.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“In relazione alla denuncia di arretramento dalla giurisdizione formulata con il presente ricorso, è da premettere che tale arretramento si configura nel caso di rifiuto rispetto a una domanda inclusa invece nella giurisdizione del giudice speciale, ovvero di rifiuto determinato dalla affermata estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali di quel giudice (Cass., Sez. Un., n. 7839 del 2020). Come chiarito da Cass. Sez. Un., n. 8572 del 2021, il rifiuto sindacabile dalle Sezioni Unite è quello “in astratto”, vale a dire quello che deriva dalla affermazione da parte del giudice speciale che quella situazione soggettiva è priva di tutela per difetto di giurisdizione, in contrasto con la <<regula iuris>> che invece gli attribuisce il potere <<di ius dicere>> sulla domanda; non quello “in concreto”, che si ha quando la negazione della tutela alla situazione soggettiva azionata è la conseguenza della ipotizzata inesatta interpretazione delle norme o della non corretta ricognizione e valutazione degli elementi in fatto (Cass., Sez. Un., n. 10087 del 2020). ...Nel caso specifico il motivo in esame esula dall’ambito in relazione al quale è consentito il ricorso ai sensi dell’art. 111 comma 8 Cost. atteso che la doglianza degli odierni ricorrenti, nei termini in cui è formulata, non concerne, già in tesi, un’affermazione del giudice contabile relativa alla definizione astratta dei confini della propria giurisdizione ma investe la negazione, in concreto, della tutela della specifica situazione soggettiva dedotta, negazione fondata sul difetto, all’esito della verifica demandata, dei relativi presupposti; invero, nella prospettazione dei ricorrenti il diniego della tutela richiesta si configura quale frutto della asserita errata interpretazione della disciplina di riferimento in punto di conseguenze riconducibili alla nullità della clausola arbitrale e rifluisce pertanto in un tipico “error in iudicando” sottratto al sindacato della Corte di cassazione in ragione di quanto più sopra detto”.

P

PATROCINIO GRATUITO

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 13003/2024, depositata il 13.5.2024.

Ruolo generale n. 20747/2023;

Avverso: la sentenza n. 49/2023 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, depositata il 14.3.2023;

Oggetto: revoca con effetto retroattivo dell’ammissione al gratuito patrocinio in un giudizio per responsabilità erariale – difetto di giurisdizione – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“...va rilevato che non è esperibile il ricorso per cassazione nei confronti della impugnata ordinanza della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti, resa sul ricorso in opposizione al decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato (al quale era stato ammesso, in via provvisoria, il convenuto nel giudizio di responsabilità per danno erariale), per denunciare, come nella specie, la violazione e la falsa applicazione di norme di legge, anche processuali, e gli errori nella ricostruzione del fatto ai fini della verifica del superamento dei limiti di reddito del nucleo familiare dell’istante. I vizi ipotizzati nei sette motivi di ricorso...esulano dai motivi inerenti alla giurisdizione, che sono...le uniche censure proponibili avverso le sentenze della Corte dei conti”.

PENSIONISTICA

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3298/2024, depositata il 5.2.2024.

Ruolo generale n. 11501/2023;

Per: regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con ordinanza n. 93/2023, depositata il 29.5.2023;

Oggetto: pensionistica – riliquidazione della pensione di reversibilità ed esistenza o meno di un indebitato su detta pensione – conflitto negativo di giurisdizione tra tribunale civile e giudice contabile – privatizzazione del rapporto di impiego dei dipendenti del Banco di Sicilia attualmente “ente pubblico economico” e non più “pubblico stabilimento di credito autonomo” – disamina della sentenza n. 26/1986 della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 2 dell'allegato T all'art. 39 della legge n. 486/1895, “nella parte in cui prevedeva la giurisdizione della Corte dei conti”.

Esito: giurisdizione giudice ordinario.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“La Corte costituzionale con sentenza n. 26 del 1986 ha dichiarato che avendo il Banco di Sicilia perduto l'originaria natura di “pubblico stabilimento di credito autonomo” ed assunto quella di “ente pubblico economico”, con conseguente privatizzazione del rapporto d'impiego dei propri dipendenti e gli inevitabili ulteriori riflessi sul loro regime pensionistico, le norme sul trattamento di quiescenza che li riguardano servono oramai soltanto ad integrare l'apposita disciplina regolamentare interna dell'istituto. [OMISSIS]...Va poi rilevato che queste Sezioni unite hanno da tempo dato applicazione a tale mutato assetto affermando che “le controversie inerenti alla spettanza ed alla liquidazione del trattamento pensionistico in favore dei dipendenti del Banco di Sicilia sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, a norma degli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 23 gennaio 1986, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, nella parte in cui prevedeva la giurisdizione della Corte dei conti” (Cfr. Cass. S.U. 24/07/1986 n. 4752 ed anche Cass. S.U. 02/12/1987 n. 8970)”.

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 6979/2024, depositata il 15.3.2024.

Ruolo generale n. 26289/2022;

Avverso: la sentenza n. 209/2022 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 26.4.2022;

Oggetto: pensionistica – diritto all'ottenimento di pensione privilegiata diretta per l'invalidità di servizio – inconfigurabilità del difetto di giurisdizione – disamina della figura della proposta di definizione accelerata.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Secondo l'orientamento di queste Sezioni Unite, difatti, il difetto relativo di giurisdizione è riscontrabile quando il giudice speciale violi i cd. limiti esterni della propria giurisdizione (pronunciando su materie attribuite alla giurisdizione ordinaria o di altri giudici speciali, ovvero negando la propria giurisdizione sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri), senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze «abnormi», «anomale» ovvero di uno «stravolgimento» radicale delle norme di riferimento. Ne deriva che tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo (tra le molte, successivamente alla sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, Cass., S.U., n. 7926/2019, Cass., S.U., n. 8311/2019, Cass., S.U., n. 29082/2019, Cass., S.U., n. 7839/2020, Cass., S.U., n. 19175/2020, Cass., S.U., n. 18259/2021, Cass. S.U., n. 31311/2021, Cass., S.U., n. 19341/2022)”.

PRESCRIZIONE

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3763/2024, depositata il 12.2.2024.

Ruolo generale n. 6820/2023;

Avverso: la sentenza n. 371/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 9.9.2022;

Oggetto: non corretto uso di contributi pubblici europei per la commercializzazione e trasformazione del pescato – responsabilità dei soci di una s.r.l. quali soggetti beneficiari del finanziamento assegnato – inconfigurabilità del difetto di giurisdizione – questione sulla prescrizione afferente ai limiti interni della giurisdizione – divieto del bis in idem – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – insindacabilità della Corte di cassazione della violazione delle norme di diritto europeo – sussistenza del rapporto di servizio – disamina della proposta di definizione accelerata.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Ciò premesso, va innanzitutto rilevato che la sentenza impugnata ha chiaramente ed univocamente ad oggetto la declaratoria della non intervenuta prescrizione, ambito che, in sé, afferisce ai limiti interni della giurisdizione contabile e non all'osservanza dei limiti esterni (v. Sez. U., n. 17660 del 19/07/2013; Sez. U., n. 25208 del 10/11/2020)”.

PRINCIPI

- (di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, di buon andamento, di economicità, di efficienza, ecc.).

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2290/2024, depositata il 23.1.2024.

Ruolo generale n. 30864/2021;

Avverso: la sentenza n. 197/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 24.5.2021;

Oggetto: responsabilità del sindaco e del direttore generale comunale/amministratore unico di s.r.l. costituita dal comune quale socio unico per danno erariale procurato per delibere giuntali approvanti lettere di *patronage* c.d. forti con effetto fideiussorio – qualifica di agente pubblico del direttore generale comunale rispetto alle garanzie prestate alle banche per i crediti ottenuti dalla s.r.l. – irrilevanza della natura *in house* o meno della s.r.l. – danno diretto provocato al comune e non alla società – violazione dell’art. 207 TUEL per rilascio di garanzia fideiussoria da parte della giunta e, non come correttamente previsto, da parte del consiglio comunale – fase dell’esecuzione della sentenza innanzi al giudice ordinario non per la determinazione del *quantum* risarcitorio già accertato dalla sentenza d’appello della Corte dei conti, ma per l’eventuale compensazione di tali somme con eventuali importi *medio tempore* recuperati dal comune – disciplina ex artt. 214-216 c.g.c. confermativa della fase di recupero delle somme dinanzi al giudice ordinario dell’esecuzione – nesso eziologico tra le illegittime delibere giuntali ed il rilascio delle lettere di *patronage* c.d. forti – sindacabilità delle scelte discrezionali da parte del giudice contabile in quanto non coperte dalla riserva di amministrazione sul merito – non invasione della sfera della discrezionalità amministrativa – criteri di efficacia ed economicità quali parametri di legittimità – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale.

Esito: ricorsi riuniti di parti private, di cui uno respinto e l’altro inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire in altra fattispecie (Sez.U. n. 9680/2019) che è inammissibile il motivo di ricorso con il quale si censuri la decisione del giudice contabile per pretesa invasione della sfera della discrezionalità dell’amministrazione e, quindi, per eccesso di potere giurisdizionale, lamentando l’erroneità della valutazione con la quale il giudice contabile, per affermare la responsabilità, abbia proceduto a sindacare l’operato del funzionario e degli amministratori comunali allorchè il motivo inerisce ad una valutazione che il giudice contabile ha effettuato sull’azione del funzionario e degli amministratori secondo i criteri di efficacia ed economicità di cui all’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e, dunque, secondo parametri di legittimità che la collocano all’interno della giurisdizione contabile e non esprimono un sindacato del merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione, di cui al citato art. 1 della legge n. 20 del 1994, come tale fonte del prospettato eccesso di potere giurisdizionale”.

PROPOSTA DI DEFINIZIONE ACCELERATA

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 6979/2024, depositata il 15.3.2024.

Ruolo generale n. 26289/2022;

Avverso: la sentenza n. 209/2022 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 26.4.2022;

Oggetto: pensionistica – diritto all’ottenimento di pensione privilegiata diretta per l’invalidità di servizio – inconfigurabilità del difetto di giurisdizione – disamina della figura della proposta di definizione accelerata.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Resta da dire che l’articolo 380-bis c.p.c. <<contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione “altresì”>>, si da codificare <<una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale). Non attenersi ad una valutazione del Presidente della Sezione che poi trovi conferma nella decisione finale lascia certamente presumere una responsabilità aggravata>> (Cass., Sez. Un., 27 settembre 2023, n. 27433)”.

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3763/2024, depositata il 12.2.2024.

Ruolo generale n. 6820/2023;

Avverso: la sentenza n. 371/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 9.9.2022;

Oggetto: non corretto uso di contributi pubblici europei per la commercializzazione e trasformazione del pescato – responsabilità dei soci di una s.r.l. quali soggetti beneficiari del finanziamento assegnato – inconfigurabilità del difetto di giurisdizione – questione sulla prescrizione afferente ai limiti interni della giurisdizione – divieto del bis in idem – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – insindacabilità della Corte di cassazione della violazione delle norme di diritto europeo – sussistenza del rapporto di servizio – disamina della proposta di definizione accelerata.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Occorre sottolineare, sul punto, che non ha rilievo, ai fini della valutazione di conformità tra proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. e decisione a seguito dell’opposizione, la circostanza che un motivo sia stato qualificato, nella prima sede, come inammissibile mentre nel giudizio è stato considerato infondato, attesa l’identità delle ragioni fondanti la proposta e la successiva statuizione definitiva. Entrambe, difatti, sono ancorate alla sussistenza della giurisdizione nei confronti dell’amministratore di una società, anche privata, in caso di sviamento della provvista pubblicitaria, anche in presenza di irregolarità della domanda e tardiva realizzazione del progetto finanziato, sicché disattendono, in base alle medesime ragioni in diritto e per i medesimi presupposti, la contestazione operata con il ricorso sulla valutazione del giudice contabile. Da ciò la conformità della decisione rispetto alla proposta”.

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3727/2024, depositata il 9.2.2024.

Ruolo generale n. 5907/2023;

Avverso: la sentenza n. 613/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 19.12.2022;

Oggetto: responsabilità erariale del sindaco, degli assessori, del RUP, direttore dei lavori per danno indiretto derivato al comune dalla transazione per eccessiva durata dei lavori dovuta a circostanze non imputabili all’impresa appaltatrice e note al comune medesimo già al momento dell’affidamento dei lavori – inconfigurabilità della formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione – nullità del lodo arbitrale non costituente arretramento dalla giurisdizione ma *error in iudicando* – decisione di cassazione conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380 *bis* c.p.c., codificante un’ipotesi di abuso del processo iscritta nel più generale istituto del divieto di lite temeraria.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“La decisione da parte del Collegio in senso conforme alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., conformità sussistente non solo con riguardo all’esito inteso come dispositivo o formula terminativa della deliberazione, ma anche con riguardo alle ragioni che lo sorreggono, comporta, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., la condanna dei ricorrenti al pagamento della somma di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende. ...Ciò sulla base della novità normativa (introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscriverne nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale. Quanto alla disciplina intertemporale sull’applicazione ai giudizi di cassazione delle disposizioni di cui all’art. 96 terzo e quarto comma per effetto del rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 380 bis nel testo riformato, in continuità con precedenti di questa Corte (Cass. Sez. Un., n. 27195 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 27433 del 2023) rileva il Collegio che la predetta normativa – in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 d.lgs. n. 149/2022 – è immediatamente applicabile a seguito dell’adozione di una decisione conforme alla proposta, sebbene per giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.

PROVA

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 567/2024, depositata l'8.1.2024.

Ruolo generale n. 11209/2023;

Avverso: la sentenza n. 95/2023 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 9.2.2023;

Oggetto: responsabilità dell'amministratore unico di società *in house providing* per illegittima autoliquidazione di compensi e per indebita approvazione di spese e prelievi non autorizzabili – erronea declaratoria del difetto di giurisdizione da parte del giudice d'appello contabile per asserita insussistenza dei requisiti della società *in house* al tempo delle condotte censurabili dell'amministratore unico – disamina della prova documentale (statuto) nel giudizio svolto dinanzi alla Corte di cassazione – analisi approfondita dei requisiti della società *in house* prima e dopo il TUSP – specificazione della nozione di controllo analogo – riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti con rinvio della causa al giudice d'appello contabile.

Esito: ricorso del P.G. della Corte dei conti accolto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Non costituisce, poi, atto incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, e non determina pertanto acquiescenza, la circostanza che il Procuratore Generale della Corte dei conti abbia valorizzato, a sostegno del ricorso per cassazione avverso la pronuncia declinatoria della giurisdizione, documenti (lo statuto originario), già presenti nell'incartamento processuale, diversi rispetto a quelli richiamati dallo stesso requirente nel giudizio di merito per dimostrare la natura in house della società. [OMISSIS] ...la censura articolata non incontra neppure l'ordinario limite della impossibilità, per il giudice di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione del fatto, e quindi dello statuto. Va ribadito, al riguardo, che in ordine alle questioni di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto (Cass., Sez. Un., 21 aprile 2015, n. 8074). La questione di giurisdizione non si esaurisce nell'interpretazione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie. Nell'ambito delle questioni di giurisdizione, i profili di diritto risultano inscindibilmente connessi a quelli di fatto, giacché l'individuazione del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine alla controversia presuppone necessariamente la valutazione della vicenda da cui trae origine la posizione giuridica fatta valere con la domanda giudiziale, che costituisce quindi un aspetto essenziale dell'apprezzamento demandato alle Sezioni Unite. Tale inscindibilità contraddistingue, in linea di principio, tutte le questioni di carattere processuale, per la cui risoluzione questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, provvedendo al riscontro del vizio lamentato attraverso l'esame diretto degli atti di causa, indipendentemente dalla correttezza giuridica e dalla coerenza e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito. Le Sezioni Unite, pertanto, possono e debbono direttamente esaminare lo statuto della società, perché tale valutazione incide sulla configurazione come in house della società stessa, e quindi sulla determinazione dell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti”.

PUBBLICO MINISTERO CONTABILE

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2948/2024, depositata il 31.1.2024.

Ruolo generale n. 4982/2023;

Per: la revocazione dell'ordinanza n. 23657/2022 della Corte di cassazione, depositata il 28.7.2022;

Oggetto: responsabilità erariale dei presidenti e dei dirigenti dell'istituto zooprofilattico sperimentale regionale per affidamento diretto da parte della regione della gestione dei servizi di anagrafe e movimentazione degli animali di allevamento e dell'osservatorio epidemiologico – affidamento e *sub* affidamento oggetto di plurime proroghe annuali – disamina della revocazione ex artt. 391-*bis* e 395, comma 1, numero 4, c.p.c. – inammissibilità del ricorso per cassazione essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formati sulla base di una valutazione decisoria – PM contabile parte solo formale del giudizio – spese processuali.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...la natura di parte soltanto formale che riveste il Procuratore generale presso la Corte dei conti, in ragione della sua posizione istituzionale di organo propulsore dell'attività giurisdizionale – al quale sono attribuiti poteri esercitati per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico, partecipando al giudizio non come esponente di un'amministrazione, ma quale portatore dell'interesse generale dell'ordinamento giuridico – esclude l'ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali (ex plurimis, SU n. 5589/2020, n. 11502/2019, n. 11139/2017) e, di conseguenza, anche l'applicazione dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., richiamato dall'articolo 380-*bis*, comma 3, c.p.c. nel caso in cui il giudizio sia stato definito in conformità alla proposta”.*

Q

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3295/2024, depositata il 5.2.2024.

Ruolo generale n. 26874/2022;

Avverso: la sentenza n. 66/2022 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, depositata il 22.4.2022;

Oggetto: responsabilità erariale per emolumenti non dovuti e per pagamenti indebiti a soggetti esterni autorizzati dal dipendente in posizione apicale di un istituto musicale – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – inammissibilità della questione di legittimità costituzionale con riferimento all’istituto del *beneficium escussionis* in ordine alla responsabilità sussidiaria ex art. 1, comma 1 *quinquies*, della legge n. 20/1994 – mancata riproposizione in appello della questione della sussistenza della colpa grave costituente un *error in procedendo* – legittimità della composizione del collegio giudicante anche in caso di stesso giudice contabile (persona fisica) svolgente in primo grado funzioni di requirente e in appello funzioni di magistrato relatore – PM contabile parte solo formale del giudizio – spese processuali.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Tanto premesso, la questione di legittimità costituzionale, così come proposta, risulta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel presente giudizio, in quanto dinanzi alla Corte che regola la giurisdizione non deve farsi applicazione della norma censurata, interpretata ed applicata dal giudice contabile, ma soltanto delle disposizioni che consentono la verifica della legittimità dell’esercizio del potere giurisdizionale medesimo. ...È stato già affermato che “la valutazione che ciascuna “autorità giurisdizionale” è chiamata a fare, su eccezione di una delle parti o di ufficio, in ordine alla rilevanza di una questione di legittimità costituzionale rimane, invero, confinata entro i limiti interni della rispettiva giurisdizione e non rientra, perciò, nell’ambito del controllo che l’art. 111, comma ottavo, Cost., affida alla Corte di cassazione” (Cass. S.U. n. 23532 del 2023, cit. e già Cass. S.U. 29/03/2013 n. 7929 e Cass. S.U. 08/04/2022 n. 11547)”.

R

RAPPORTO DI SERVIZIO

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9766/2024, depositata il 11.4.2024.

Ruolo generale n. 2585/2023;

Avverso: la sentenza n. 376/2022 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 28.7.2022;

Oggetto: responsabilità erariale del dipendente INPS per illegittimo riconoscimento di periodi assicurativi nel conto pensionistico di numerosi assicurati – ampia disamina sulla sussistenza del rapporto di servizio – sindacabilità della Corte di cassazione per i soli motivi di giurisdizione delle pronunce del giudice contabile – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“La responsabilità amministrativa patrimoniale dei dipendenti pubblici presuppone l’esistenza di un rapporto di servizio tra l’autore del danno e l’ente danneggiato nonché la violazione dei doveri inerenti a detto rapporto. La giurisdizione della Corte dei conti sussiste per i danni che funzionari, impiegati ed agenti cagionino allo Stato o ad altra amministrazione in quanto si tratti di danni cagionati per azione o omissione imputabili a dolo o a colpa grave nell’esercizio delle loro funzioni.

Tale responsabilità costituisce il presupposto della giurisdizione della Corte dei conti. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità degli amministratori o dipendenti di enti pubblici è ancorata alla compresenza di due elementi, qualificanti la nozione di contabilità pubblica: uno soggettivo, che attiene alla natura pubblica del soggetto – ente od amministrazione – al quale l’agente sia legato da un rapporto di impiego o di servizio; l’altro, oggettivo, che riflette la qualificazione pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione nell’ambito della quale si è verificato l’evento, fonte di responsabilità (Cass., Sez. Un., 1° aprile 2020, n. 7645; Cass., Sez. Un., 23 luglio 2021, n. 21164). La responsabilità amministrativa per danno erariale postula una relazione funzionale tra il presunto autore dell’illecito e l’amministrazione pubblica: relazione che, tuttavia, non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio, essendo sufficiente un rapporto di servizio nella sua accezione, appunto, di relazione funzionale che rende l’autore del danno partecipante dell’operato dell’amministrazione o dell’ente. Per individuare l’ambito della giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla posizione dell’autore responsabile del danno erariale occorre far leva sul criterio dell’appartenenza – cioè dell’essere il soggetto parte integrante (e costitutiva) di una pubblica amministrazione – in virtù di un rapporto organico, o di pubblico impiego, o anche di un rapporto di (semplice) servizio (in senso lato), il quale è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla pubblica amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui l’attività medesima, nel suo complesso, è preordinata. Il rapporto di servizio sussiste ogni qualvolta una persona venga inserita nell’apparato organizzativo pubblico a qualsiasi titolo e venga investita, sia autoritativamente che convenzionalmente, dello svolgimento in modo continuativo di un’attività retta da regole proprie dell’azione amministrativa, così da essere partecipante dell’attività della P.A. Ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti è sufficiente, dunque, l’esistenza di una relazione funzionale che implichi la partecipazione del soggetto alla gestione di risorse pubbliche e il suo conseguente assoggettamento ai vincoli e agli obblighi volti ad assicurare la corretta gestione di tali beni. Occorre,

in altri termini, una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto d'impiego o di servizio del suo preteso autore, mentre afferisce al merito ogni problema attinente alla sua effettiva esistenza (Cass., Sez. Un., 4 novembre 2009, n. 23332; Cass., Sez. Un., 7 giugno 2012, n. 9188; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2018, n. 1409)".

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3763/2024, depositata il 12.2.2024.

Ruolo generale n. 6820/2023;

Avverso: la sentenza n. 371/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 9.9.2022;

Oggetto: non corretto uso di contributi pubblici europei per la commercializzazione e trasformazione del pescato – responsabilità dei soci di una s.r.l. quali soggetti beneficiari del finanziamento assegnato – inconfigurabilità del difetto di giurisdizione – questione sulla prescrizione afferente ai limiti interni della giurisdizione – divieto del *bis in idem* – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – insindacabilità della Corte di cassazione della violazione delle norme di diritto europeo – sussistenza del rapporto di servizio – disamina della proposta di definizione accelerata.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Sul punto va specificamente ribadito che <<ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, tra la P.A. che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, sicché il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustra lo scopo perseguito dall'ente pubblico. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso dell'amministratore di una società privata, che, ricevuto un contributo pubblico per la realizzazione di un impianto di maricoltura “off-shore”, era stato condannato dal giudice contabile sulla base della verificata attuazione solo parziale della struttura, rinvenuta in abbandono sul fondale marino)>> (v. Sez. U, n. 1774 del 25/01/2013; v. anche Sez. U., n. 23897 del 24/11/2015; Sez. U., n. 18991 del 31/07/2017; Sez. U., n. 3100 del 02/02/2022; Sez. U., n. 15893 del 17/05/2022, secondo la quale <<In tema di danno erariale, in caso di erogazione da parte dell'amministrazione regionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata ad una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti>>; da ultimo v. anche Sez. U., n. 9794 del 12/04/2023)”.

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 567/2024, depositata l'8.1.2024.

Ruolo generale n. 11209/2023;

Avverso: la sentenza n. 95/2023 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 9.2.2023;

Oggetto: responsabilità dell'amministratore unico di società *in house providing* per illegittima autoliquidazione di compensi e per indebita approvazione di spese e prelievi non autorizzabili – erronea declaratoria del difetto di giurisdizione da parte del giudice d'appello contabile per asserita insussistenza dei requisiti della società *in house* al tempo delle condotte censurabili dell'amministratore unico – disamina della prova documentale (statuto) nel giudizio svolto dinanzi alla Corte di cassazione – analisi approfondita dei requisiti della società *in house* prima e dopo il TUSP – specificazione della nozione di

controllo analogo – riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti con rinvio della causa al giudice d'appello contabile.

Esito: ricorso del P.G. della Corte dei conti accolto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Infatti, se il danno causato per mala gestio degli amministratori al patrimonio di una società a partecipazione pubblica, non legata da un rapporto di servizio con il socio-ente pubblico, non integra un'ipotesi di danno erariale inteso quale pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dell'ente pubblico medesimo (stante la distinzione tra società e soci, nonché la piena autonomia patrimoniale della prima rispetto ai secondi), con conseguente devoluzione della lite al giudice ordinario, non altrettanto è a dirsi allorquando questo danno venga fatto valere nella gestione di una società che, in quanto in house, sia caratterizzata da un rapporto di servizio qualificato con l'ente pubblico”.

REVOCAZIONE

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2948/2024, depositata il 31.1.2024.

Ruolo generale n. 4982/2023;

Per: la revocazione dell'ordinanza n. 23657/2022 della Corte di cassazione, depositata il 28.7.2022;

Oggetto: responsabilità erariale dei presidenti e dei dirigenti dell'istituto zooprofilattico sperimentale regionale per affidamento diretto da parte della regione della gestione dei servizi di anagrafe e movimentazione degli animali di allevamento e dell'osservatorio epidemiologico – affidamento e *sub* affidamento oggetto di plurime proroghe annuali – disamina della revocazione ex artt. 391-*bis* e 395, comma 1, numero 4, c.p.c. – inammissibilità del ricorso per cassazione essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formati sulla base di una valutazione decisoria – PM contabile parte solo formale del giudizio – spese processuali.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo, non formula specifiche censure coerenti con il mezzo proposto, ex articoli 391-*bis* e 395 n. 4 c.p.c., avverso l'ordinanza delle Sezioni Unite qui impugnata, consistendo nella mera riproposizione delle medesime doglianze indirizzate al provvedimento (ordinanza di correzione n. 19 del 2021) della Corte dei conti già impugnato con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile; in secondo luogo, il ricorso in esame, prospettando implicitamente in termini revocatori l'erronea valutazione delle condizioni di ammissibilità del ricorso deciso dalle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 23657 del 2022, deduce un vizio non censurabile con il mezzo proposto, il quale è rimedio volto ad ovviare ad errori di fatto che sono configurabili ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formati sulla base di una valutazione decisoria (ex plurimis, Cass., sez. III, n. 10040/2022), nella specie riguardante le condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione”.*

RINUNCIA

- Corte di cassazione, SS.UU., decreto n. 1177/2024, depositata il 11.1.2024.

Ruolo generale n. 18596/2023;

Avverso: la sentenza n. 49/2023 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 6.2.2023;

Oggetto: formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-*bis* c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-*bis*, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

Esito: estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-*bis* e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-*bis* cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 23 novembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-*bis*, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.”.*

- Corte di cassazione, SS.UU., decreto n. 10797/2024, depositata il 22.4.2024

Ruolo generale n. 25358/2023;

Avverso: l’ordinanza n. 84/2023 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, depositata il 10.5.2023;

Oggetto: formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-*bis* c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-*bis*, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

Esito: estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-*bis* e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-*bis* cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 7 marzo 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-*bis*, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.”.*

RITO SANZIONATORIO EX ART. 133 C.G.C.

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 13205/2024, depositata il 14.5.2024.

Ruolo generale n. 13184/2023;

Avverso: la sentenza n. 18/A/2023 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, depositata il 31.3.2023;

Oggetto: responsabilità erariale da dissesto, ex art. 248, c. 5 e 5-bis TUEL, del sindaco e degli assessori per diffuse irregolarità nella gestione contabile dell’ente locale – rito sanzionatorio ex art. 133 c.g.c. con applicazione della sanzione interdittiva – inconfigurabilità del difetto di giurisdizione del giudice contabile con riguardo al potere di valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione non solo delle sanzioni pecuniarie ma anche delle sanzioni interdittive.

Esito: ricorso di parte privata accolto/giurisdizione Corte dei conti per la sola valutazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni interdittive, restando la relativa declaratoria-applicazione compito dell’autorità amministrativa competente.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Orbene, vero che la giurisdizione della Corte dei conti si radica, secondo quanto previsto dalla citata norma, sull’unico accertamento in ordine alla sussistenza del nesso causale fra la condotta tenuta ed il conseguente dissesto che non richiede più una causalità diretta, bensì il solo contributo causale, ma da esso consegue l’irrogazione delle sole sanzioni pecuniarie, tra un minimo e un massimo stabilito dalla norma. Invece, le sanzioni interdittive, stabilite per gli ex amministratori (differentemente che per i revisori contabili) in misura fissa, sono un effetto automatico previsto dalla legge, così da non rendere necessaria una declaratoria (<<comando>>) del giudice. Dal medesimo ed unico accertamento discendono dunque due effetti: quello di condanna alla sanzione pecuniaria, così come previsto dall’art. 248, comma 5 e 5-bis, del TUEL, e quello automatico e consequenziale, di sola <<sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni interdittive o di status previste dai medesimi commi>>, che verranno poi applicate dall’autorità amministrativa competente. In definitiva, il legislatore, con l’art. 248, comma 5, che qui interessa, del TUEL, nel testo risultante dalle modifiche del 2012, ha inteso attribuire espressamente al giudice contabile il potere di valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione non solo delle sanzioni pecuniarie ma anche delle sanzioni c.d. interdittive, ma queste ultime conseguono come effetto automatico dell’accertamento della responsabilità per dissesto. Le sanzioni c.d. di status discendono dunque non dalla volontà del giudice, ma dalla volontà del legislatore, sulla quale la volizione giudiziale, una volta espressasi sull’an della responsabilità, non può incidere. Ne consegue che la decisione del giudice contabile, una volta accertata la responsabilità dell’ex amministratore dell’Ente locale da dissesto, ha e deve avere, riguardo alle misure c.d. interdittive (quelle qui in esame), una chiara portata meramente dichiarativa della voluntas legis e dunque deve limitarsi all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il divieto previsto dalla legge, restando la relativa declaratoria-applicazione compito dell’autorità amministrativa competente. Nel dispositivo in concreto adottato nella specie, vi è stata, al contrario, la chiara assunzione di un potere giurisdizionale non spettante al giudice contabile”.

S

SPESE PROCESSUALI

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2948/2024, depositata il 31.1.2024.

Ruolo generale n. 4982/2023;

Per: la revocazione dell'ordinanza n. 23657/2022 della Corte di cassazione, depositata il 28.7.2022;

Oggetto: responsabilità erariale dei presidenti e dei dirigenti dell'istituto zooprofilattico sperimentale regionale per affidamento diretto da parte della regione della gestione dei servizi di anagrafe e movimentazione degli animali di allevamento e dell'osservatorio epidemiologico – affidamento e *sub* affidamento oggetto di plurime proroghe annuali – disamina della revocazione ex artt. 391-bis e 395, comma 1, numero 4, c.p.c. – inammissibilità del ricorso per cassazione essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formati sulla base di una valutazione decisoria – PM contabile parte solo formale del giudizio – spese processuali.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“...la natura di parte soltanto formale che riveste il Procuratore generale presso la Corte dei conti, in ragione della sua posizione istituzionale di organo propulsore dell'attività giurisdizionale – al quale sono attribuiti poteri esercitati per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico, partecipando al giudizio non come esponente di un'amministrazione, ma quale portatore dell'interesse generale dell'ordinamento giuridico – esclude l'ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali (ex plurimis, SU n. 5589/2020, n. 11502/2019, n. 11139/2017) e, di conseguenza, anche l'applicazione dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., richiamato dall'articolo 380-bis, comma 3, c.p.c. nel caso in cui il giudizio sia stato definito in conformità alla proposta”.